

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CARTA DI VERSAMENTO SELF SERVICE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' LA CARTA SELF SERVICE

La Carta SELF SERVICE (di seguito detta anche "Carta") è di proprietà esclusiva di Banco BPM SpA ("Emittente") e dà diritto ai correntisti (Privati e Aziende), che hanno richiesto l'emissione della Carta, di usufruire del servizio di versamento contanti (Euro) e/o assegni Italiani sul conto corrente cui è stata collegata, 24 ore su 24, presso tutte le AREE SELF SERVICE Banco BPM abilitate, tuttavia, in caso di Aree Self service ubicate all'interno delle agenzie, tali operazioni potranno essere effettuate esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse. I valori versati saranno accreditati secondo le norme contrattuali e le condizioni economiche che regolano il conto corrente ed il servizio incasso assegni cui la Carta è collegata. Ad ogni Carta SELF SERVICE emessa viene assegnato un Codice Identificativo, consegnato personalmente insieme alla carta all'atto della richiesta in un plico sigillato, al Titolare del conto o dell'azienda. La Carta SELF SERVICE può essere intestata esclusivamente a soggetti censiti e collegati al conto corrente. Ogni Cliente potrà richiedere al massimo una sola Carta SELF SERVICE per ogni conto corrente su cui è censito/collegato.

Principali rischi (generici e specifici)

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi della carta e del PIN, nel caso di smarrimento e sottrazione degli stessi con possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo PIN; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della carta, secondo le modalità contrattualmente previste.
- In caso di assoluta necessità, per motivi di sicurezza, l'Emittente può in qualsiasi momento procedere al blocco della carta, senza preventivo avviso al cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CARTA SELF SERVICE PRIVATI

Spese fisse

- | | |
|--|---------------------|
| • attivazione carta ('una tantum' all'emissione) | 0,00 € |
| • canone carta | 0,00 € |
| • modalità di addebito del canone | annuale posticipato |

Spese variabili

- costo operazione di versamento 0,00 €

Altre voci

- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea 1,25 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica 0,00 €

CARTA SELF SERVICE AZIENDE

Spese fisse

- attivazione carta ('una tantum' all'emissione) 0,00 €
- canone carta 0,00 €
- modalita' di addebito del canone annuale posticipato

Spese variabili

- costo operazione di versamento 0,00 €

Altre voci

- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea 1,25 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica 0,00 €

RECESSO E RECLAMI

Recesso del contratto

Il Titolare ha sempre il diritto di recedere dal Contratto in ogni momento senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta all'Agenzia di riferimento, restituendo la Carta debitamente invalidata.

La Banca può recedere dal Contratto, senza alcun onere per il Titolare con comunicazione scritta, con un preavviso di quindici giorni. Qualora intervenga una giusta causa o un giustificato motivo, è in facoltà della Banca di recedere immediatamente dal Contratto, mediante comunicazione scritta, dichiarando che la Carta è inutilizzabile.

In caso di recesso il Titolare deve rimborsare quanto dovuto a fronte di tutte le operazioni sorte a proprio carico effettuate prima del recesso anche se trasmesse alla Banca successivamente all'estinzione della Carta. Gli importi che il Titolare dovrà rimborsare alla Banca saranno addebitati sul c/c collegato alla Carta.

In caso di recesso dal Contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato attivo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel caso di recesso da parte del Titolare, la Banca procede alla chiusura del rapporto entro la medesima giornata lavorativa nella quale il Titolare comunica alla propria agenzia di riferimento la volontà di chiudere il rapporto contrattuale. La chiusura del rapporto potrà essere ritardata per il tempo necessario a portare ad esecuzione le operazioni eventualmente ancora in corso. Se nella richiesta viene indicata una data futura la chiusura del rapporto è da intendersi entro tale data.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

LEGENDA

Blocco Carta (Carta Self Service)	Operazione finalizzata a impedire l'utilizzo della carta da parte di terzi, in caso di furto, smarrimento, o in presenza di sospetto utilizzo fraudolento. Il blocco viene normalmente disposto dal Titolare tramite telefonata alla propria Agenzia di riferimento. Nei casi in cui, al furto o allo smarrimento, dovesse far seguito l'esecuzione di operazioni non autorizzate dal Titolare, dovrà essere sporta denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti.
Codice identificativo (Carta Self Service)	Codice personale segreto della carta di versamento denominata Carta Self Service; viene rilasciato esclusivamente al titolare della carta e consente l'utilizzo della carta nelle funzioni previste.
Self Service Area (Carta Self Service)	Postazioni automatiche della Banca abilitate al servizio di versamento mediante l'utilizzo della carta.